

0586 887765



Dott. Gaetano d'Abramo
NOTAIO

REPERTORIO N. 43851 RACCOLTA N. 10708
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN VINCENZO E LA SOLVAY
CHIMICA ITALIA S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque (2005) il giorno diciassette (17) del mese di novembre in Rosignano Marittimo, frazione Rosignano Solvay, via Piave, n. 6, negli uffici della SOLVAY Chimica Italia S.p.A., innanzi a me dott. Gaetano d'ABRAMO, Notaio in Livorno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta città, senza l'assistenza dei testimoni ai quali, le parti, di comune accordo e con il mio consenso, espressamente rinunciano, sono presenti:

- "Comune di San Vincenzo", con sede nella Casa comunale di San Vincenzo, Via Beatrice Alliata n.4 codice fiscale n. 00235500493, di seguito per brevità denominata anche "Comune", per la quale interviene il signor:

- FILIPPI Andrea, nato a Volterra il 9 agosto 1953, residente a San Vincenzo via Confalonieri n.58, in qualità di Dirigente Area 1 in forza di delibera N. 108 del 30 settembre 2005, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A" - da una parte -,

e

- "Solvay Chimica Italia S.p.A.", con sede legale in Rosignano Marittimo, via Piave, 6, frazione Rosignano Solvay, CF, Partita Iva e numero di iscrizione nel registro imprese: 00104340492 (già iscritta nel Registro delle Imprese di Livorno al n. 5170), a mezzo del suo procuratore speciale signor:

- CALABRESE DE FEO Raffaele, dirigente d'azienda, nato a Napoli il 14 luglio 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in forza di procura speciale da me Notaio autenticata in data odierna, repertorio N. 43848 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B" (di seguito anche più brevemente "Solvay") - dall'altra parte.

Di seguito Comune e Solvay sono congiuntamente denominate anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto e

Premesso che

a) Solvay è proprietaria della Cava di San Carlo (di seguito denominata "Cava"), sita nell'omonima frazione del Comune di San Vincenzo (LI) la cui attività è esercitata fin dal 1928, identificata in catasto come segue:

Il cantiere industriale è censito al Catasto Fabbricati al foglio 13, particella 215 ed al foglio 5 particella 27 per un'area complessiva di mq. 1.576.589 (unmilione cinquecento settantaseimilacinquecentottantanove).

I terreni su cui attualmente è ubicata la strada di collegamento da San Vincenzo a San Carlo ed altri terreni per ampliare la strada con la ferrovia sono censiti al Catasto Terreni come segue:

- foglio 2, particelle: 4, 6, 961, 509, 500, 490, 1787, 1786, 1885, 1789, 499, 1788;

- foglio 3, particelle: 92, 504, 506, 489, 507, 512, 505, 1, 513, 488, 93, 490, 7, 496, 986, 97, 109, 491, 57, 15, 58, 50, 492, 77, 98, 1004, 1009, 59, 1134, 1139, 478, 481, 95, 1138, 480, 482, 1136, 1141, 483, 485, 96, 479, 484, 486, 1132, 101, 16, 60, 493, 99, 1007, 1023, 1032, 495, 494;

- foglio 4, particelle: 4, 103, 104, 105, 102, 106, 67, 53/b, 107, 52, 68, 108, 109, 110;

REGISTRATO
ALTERNATIVO

IL 29.11.05

N. 8153/lt

€ 168,00

TNO SCRITTO

A. VOLTERRO

IL 2.12.05

N° ORDINE 2069C


N° PARTICOLARE 6576

EURO 203,00




0586 887765

- foglio 5, particelle: 136, 140, 40, 26, 1, 24, 25, 137, 138, 139, 141, 50, 42, 142, 143, 144, 41, 145, 146;
- foglio 6, particelle: 1, 272, 273, 274, 126, 127, 4, 275, 135, 409, 410, 129, 278, 279, 407, 9, 282, 122, 276, 281, 280, 110, 121, 301, 283, 10, 140, 284, 130, 285, 286, 287, 288, 68, 125, 290, 289, 295, 70, 294, 84, 297, 85, 71, 298, 86, 299, 300, 16, 296, 69, 292, 291, 293, 83;
- foglio 13 particella 213;
- b) il calcare estratto a San Vincenzo è una delle materie prime indispensabili per il ciclo industriale che si svolge nello stabilimento chimico di Rosignano il quale, come è noto, rappresenta una delle prime realtà industriali della Toscana nonché una risorsa strategica per l'intero territorio nazionale;
- c) la Cava rientra nelle previsioni del vigente Piano Regionale delle Attività Estrattive, approvato dalla Regione Toscana con deliberazione del Consiglio Regionale n. 200 del 7 marzo 1995 (denominato "Prae") –
- d) la Cava rientra nelle previsioni del vigente P.R.G. del Comune di San Vincenzo
- e) ogni anno Solvay estrae dalla Cava un quantitativo di calcare, che per una parte (di seguito Produzione A) costituisce una delle materie prime nella attività di produzione di carbonato di sodio da essa svolta nel proprio stabilimento in Rosignano (di seguito denominato "Stabilimento") e per un'altra parte (di seguito Produzione B) è destinata alla commercializzazione sul mercato degli inerti (di seguito, insieme, anche "Prodotti");
- f) attualmente, la Produzione A viene trasportata, per mezzo di una teleferica (di seguito la Teleferica), dalla Cava ad uno spazio di stoccaggio (di seguito denominato "Silo di Carico"), situato in prossimità della stazione ferroviaria di San Vincenzo ed, in seguito, viene caricata su vagoni ferroviari e trasportata fino allo Stabilimento a cura di Cargo Chemical S.p.A. e Serfer S.p.A., società del Gruppo Ferrovie dello Stato, in ATI;
- g) il suddetto metodo di trasporto non è sufficiente a soddisfare in maniera adeguata le esigenze della estrazione del calcare e le esigenze dello Stabilimento, di talché si ricorre anche ad un trasporto su gomma, per mezzo di autocarri;
- h) la Produzione B viene trasportata interamente attraverso autocarri che vengono caricati direttamente in Cava;
- i) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava è stata assentita ai sensi della legge regionale 30 aprile 1980 n. 36 con atto del Sindaco del Comune di San Vincenzo del 15 settembre 1981, per la durata di venti anni. L'autorizzazione è collegata alla convenzione n. 139 del 13 agosto 1981 tra il Comune stesso e la società Solvay, secondo quanto all'epoca disposto dalla legge reg. n. 36 del 1980;
- j) la suddetta convenzione è stata integrata, in data 30 marzo 1994, dall'ulteriore convenzione avente ad oggetto la disciplina della strada di collegamento dell'area di estrazione con la strada provinciale "Aurelia" (di seguito "Strada"), realizzata su area interamente di proprietà Solvay, considerata come strada di servizio della Cava dedicata alle opere complementari dell'attività estrattiva;
- k) successivamente in data 7 giugno 2002 Repertorio N. 70 il Comune e la Solvay hanno stipulato un'ulteriore convenzione per la regolamentazione degli impegni connessi alla realizzazione dei due svincoli sulla S.P. n.




0586 887765

- 39 o delle opere ad essi alternative: tale convenzione ha avuto piena esecuzione con il collaudo delle opere relative al ponte protettore ed alla sistemazione del tratto terminale di via Piave avvenuto in data 6 ottobre 2005 e con il versamento della somma residua di euro 65.331,72 (sessantacinquemilatrecentotrentuno e centesimi settantadue) come determinato nella delibera G.C. N° 18 dal 10 febbraio 2005;
- l) in data 20 dicembre 1999, Solvay ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava, mediante un unico progetto di revisione complessiva dell'intero assetto della Cava (di seguito "Progetto") compreso il recupero dei cosiddetti "vecchi fronti", dismessi da molti anni, che modifica positivamente l'attuale logistica del trasporto del materiale estratto dalla Cava, introducendo una nuova modalità di trasporto via ferroviaria;
- m) la presentazione del Progetto di cui al punto precedente ha costituito l'occasione per ripensare organicamente la presenza di Solvay sul territorio attraverso una revisione complessiva dell'intero assetto della Cava che sintetizza e contempera le esigenze estrattive con quelle legate agli interessi della collettività;
- n) il Progetto in particolare prevede:
- i) ampliamento della attività di Cava, che comporterà anche il recupero ambientale dei "vecchi fronti";
- ii) realizzazione di un nuovo raccordo ferroviario per il trasporto dei Prodotti (di seguito "Raccordo"), così da consentire l'eliminazione della Teleferica che caratterizza il collegamento tra la Cava ed il Silo di Carico, mantenendo il trasporto su gomma per la Produzione B e, in caso di criticità temporanee del sistema ferroviario o del Raccordo, anche per la Produzione A;
- iii) realizzazione della nuova logistica del trasporto del calcare con la realizzazione del Raccordo e di una nuova viabilità di collegamento alla S.P. n. 39, così da alleggerire sensibilmente il disagio dovuto al traffico veicolare;
- iv) dismissione dell'attuale Silo di Carico;
- o) in vista del nuovo assetto della logistica del trasporto, Solvay ha predisposto, tramite società facenti parte del Gruppo Ferrovie dello Stato, il progetto esecutivo del Raccordo.
- p) la realizzazione del Raccordo presuppone:
- (i) la costruzione presso la Cava di una apposita stazione di stoccaggio e carico del calcare (denominato "Silo di San Carlo"); e
- (ii) la costruzione di un apposito raccordo ferroviario che colleghi il Silo di San Carlo alla linea ferroviaria della stazione di S. Vincenzo per il trasporto del calcare estratto nella Cava;
- q) le opere di cui al precedente punto sono strumentali e di servizio ad un'attività industriale, l'attività di estrazione, per cui per esse non dovrà essere corrisposto il contributo di cui all'articolo 125, legge reg. 3 gennaio 2005, n.1;
- r) il Sindaco del Comune di San Vincenzo, con la nota prot. n. 10296 del 31 maggio 2000, ha chiesto al Presidente della Giunta regionale della Toscana di promuovere un accordo di programma ... per la definizione di un programma di interventi che affronti i vari progetti riferiti alle aree interessate dalla riorganizzazione ed ampliamento della attuali attività di escava-



0586 887765

- zione e trasporto di materiali inerti della Società Solvay Italia nel Comune di San Vincenzo;
- s) la Giunta Regionale Toscana con la deliberazione n. 835 del 1° agosto 2000, dando atto della valenza positiva dell'intero Progetto e condividendolo, altresì, le finalità dell'Accordo proposto per il sicuro interesse per l'abitato del Comune di San Vincenzo, ha condiviso e quindi deliberato di approvare le finalità dell'Accordo di Programma per la definizione di interventi tesi alla riorganizzazione ed ampliamento delle attività di escavazione e di trasporto materiali della società Solvay Italia nel Comune di San Vincenzo dando mandato al Presidente della Giunta Regionale di promuovere l'Accordo di Programma attraverso la convocazione della Conferenza Istruttoria fra tutte le Amministrazioni interessate;
- t) con atto n. 13 del 1 agosto 2001 il Comune, preso atto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione e del Progetto presentato, in considerazione del fatto che la sua realizzazione comporta l'adeguamento dei diversi strumenti di pianificazione del territorio, nonché una valutazione di impatto ambientale comunale sulla base della normativa regionale in materia (L.R. 79/1998), ha autorizzato la prosecuzione dell'attività estrattiva di San Carlo fino alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ed alla esecutività delle conseguenti autorizzazioni;
- u) gli interessi perseguiti da Solvay sono stati quindi valutati favorevolmente da tutte le amministrazioni interessate che hanno convenuto in data 1° agosto 2003 sottoscritto un Accordo di Pianificazione, nonché lo schema di un Accordo di Programma, con i quali sono state previste le necessarie varianti al piano regionale delle attività estrattive, così da consentire l'ampliamento dell'attività di Cava, ed al piano strutturale di San Vincenzo, implementandolo anche sotto il profilo paesistico, con la disciplina delle innovazioni prefigurate da Solvay nella gestione della Cava e che si sono sinteticamente richiamate nei paragrafi precedenti;
- v) è stata avviata la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del Progetto nella sua interezza, ad opera del Comune di San Vincenzo, secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 79 del 1998;
- w) la procedura ha avuto termine con la deliberazione della Giunta municipale 17 marzo 2004, n. 39, "Pronuncia di compatibilità ambientale di competenza Comunale allegato A3 a - L.R. n. 79/1998 - progetto cava Solvay a San Carlo (San Vincenzo)" e deliberazione della Giunta municipale del 16 febbraio 2005, n. 25 "Pronuncia di compatibilità ambientale - progetto cava solvay a San Carlo (San Vincenzo) - attuazione delle prescrizioni e/o raccomandazioni della pronuncia di compatibilità ambientale (delibera g.c. n. 39/04) - presa d'atto". In questa occasione, il Comune di San Vincenzo, con l'apporto di tutte le Amministrazioni interessate, ha valutato favorevolmente con prescrizioni, gli interventi proposti dalla Società Solvay;
- x) la delibera di cui al precedente punto è stata inviata, ai sensi dell'art. 2, primo comma, Legge 349/1986 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- y) Il Comune di San Vincenzo ha rilasciato in data 16 febbraio 2005 autorizzazione paesaggistica n. 12 ai sensi del D.Lgs n. 42/04 con validità di 5 (cinque) anni in ottemperanza del parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.



0586 887765

z) Il Comune di San Vincenzo, la Provincia di Livorno e la Regione Toscana in data 9 settembre 2005 hanno sottoscritto l'Accordo di Programma il cui schema era già stato approvato il precedente 1° agosto 2003 (cfr. precedente punto u), ratificato dal Consiglio Comunale del suddetto Comune con delibera n. 107 del 30 settembre 2005

aa) Le parti, conseguentemente alla ratifica dell'Accordo di Programma, ai sensi della legge reg. n. 78 del 1998 stipulano la presente convenzione che definisce integralmente i rispettivi diritti ed obblighi in relazione alla coltivazione della Cava;

tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto in appresso.

ARTICOLO 1

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Solvay proseguirà l'attività di coltivazione della Cava secondo il Piano di coltivazione di cui al Progetto, comprendente tra l'altro la realizzazione del Raccordo, del nuovo silo in Cava e della Strada, nonché la dismissione della teleferica, come allegato all'Accordo di Programma ratificato con deliberazione consiliare n. 107 del 30 settembre 2005 e così come approvato anche nella deliberazione della Giunta municipale del 17 marzo 2004, n. 39 e deliberazione della Giunta municipale del 16 febbraio 2005, n. 25 a seguito della procedura di VIA.

A fronte dell'attività di estrazione la Solvay corrisponderà al Comune il contributo di estrazione previsto dall'art. 15 della L.R. Toscana 78/98 nella misura degli importi unitari che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale Toscana.

ARTICOLO 3

Solvay si impegna a realizzare, tramite società professionale nel campo del trasporto ferroviario, dopo la conclusione dell'accordo di programma di cui alle premesse, il Raccordo secondo quanto previsto nel Progetto e sulla base di un contratto "a corpo".

La realizzazione del Raccordo, così come previsto nel Progetto, è destinata ad avvenire a spese di Solvay, sui terreni di sua proprietà.


Per le opere di cui al Progetto restano a carico di Solvay, che si impegna a eseguirle direttamente o tramite terzi, le opere di urbanizzazione primaria qui di seguito elencate :

- la viabilità provvisoria di collegamento tra la Strada e la SP n. 39 così come prevista nel Progetto, l'acquedotto idropotabile, le fognature bianche e nere, la pubblica illuminazione, che risulteranno da modificare Dal km 3,732 sino alla S.P. n. 39 in conseguenza della realizzazione del Raccordo e della Strada;

- l'impianto di fitodepurazione delle acque reflue della frazione di San Carlo così come previsto dal S.I.A.;

- la progettazione e sistemazione, entro il 31 dicembre 2006 dell'area a margine della via E. Solvay e meglio evidenziata nella planimetria che si allega sotto la lettera "C", a parcheggio pubblico;

A fronte di questo ed in considerazione delle caratteristiche degli interventi di cui alla lettera q) delle premesse, Solvay non dovrà corrispondere né gli oneri di urbanizzazione né il contributo, né il costo di costruzione, né qualunque altro onere connesso alla costruzione del Raccordo e del Silo



0586 887765

di San Carlo.

ARTICOLO 4

Solvay si impegna a demolire entro 3 (tre) anni dalla messa a regime del Raccordo di cui al precedente articolo 3 la Teleferica ed il Silo di Carico, rinunciando, a favore delle proprietà asservite, alle servitù di passaggio della Teleferica esistenti sui terreni ad essa sottostanti.

ARTICOLO 5

Il Comune riconosce, confermando quanto già contenuto nell'atto del 30 marzo 1994, alla Strada - che sarà adiacente al Raccordo - la qualifica di strada privata annessa e di servizio alla Cava e si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari a non impedire la sua utilizzazione industriale, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non impedire il transito degli autocarri sulle strade pubbliche comunali ad essa collegate. Resta comunque garantito l'accesso e la fruibilità della Strada limitatamente ai residenti di Via della Valle e ai mezzi del Comune e delle Forze dell'Ordine per motivi di sicurezza e protezione civile.

Il Comune si impegna inoltre, per tutta la durata della nuova autorizzazione, in occasione di iniziative urbanistiche o di altro genere a tenere comportamenti coerenti con le valutazioni urbanistiche ed ambientali già fatte proprie ed approvate nella pronuncia di compatibilità ambientale, nell'Accordo di Pianificazione e nell'Accordo di Programma di cui alle premesse ai punti u), w), y) e z).

ARTICOLO 6


L'attività estrattiva e quella logistica connessa al trasporto dei Prodotti della Cava saranno effettuate secondo le modalità e nel rispetto di quanto contenuto nel Progetto e nelle prescrizioni di cui alla pronuncia di compatibilità ambientale del Progetto di cui alle Delibere di Giunta municipale del 17 marzo 2004, n. 39 e del 16 febbraio 2005, n. 25 di cui alle premesse. Al fine di massimizzare la valorizzazione dei prodotti estratti e riducendo gli sprechi, potranno inoltre essere realizzati nelle aree di Cava impianti di lavorazione complementari all'attività di estrazione di cui all'art. 12, secondo comma, lettera i), L.R. 78/98.

Il Comune si impegna inoltre, per tutta la durata della nuova autorizzazione, in occasione di iniziative urbanistiche o di altro genere a tenere comportamenti coerenti con le valutazioni urbanistiche ed ambientali già fatte proprie ed approvate nella pronuncia di compatibilità ambientale, nell'Accordo di Pianificazione e nell'Accordo di Programma di cui alle premesse ai punti u), w), y) e z).

ARTICOLO 7

La realizzazione della nuova logistica del trasporto dei Prodotti che si realizzerà lungo la dorsale della Valle delle Rozze, permetterà un nuovo sviluppo dell'abitato di San Carlo dopo la demolizione della Teleferica.

Nell'ambito delle iniziative rivolte a questo scopo, nel quadro del ripristino delle aree e per il perseguimento e tutela degli interessi collettivi connessi con l'attività estrattiva, Solvay verserà al Comune un importo complessivo, una tantum, di euro 760.000,00 (settecentosessantamila e centesimi zero) diretto all'esecuzione di opere ed interventi pubblici per la valorizzazione della frazione di San Carlo. Tra le opere che l'Amministrazione Comunale si impegna a realizzare a seguito del versamento del suddetto importo saranno eseguite:



0586 887765

- la sistemazione di via del Castelluccio
- la metanizzazione (costruzione della rete di trasporto del metano) della frazione di San Carlo;
- il percorso storico/documentale ed arredo urbano di San Carlo (completamento del Progetto Ricostruzione Storica di San Carlo).

La Solvay si impegna inoltre a cedere, per il corrispettivo complessivo di euro 7.000,00 (settemila e centesimi zero) i seguenti beni:

- i) area a verde compresa tra la Piazza E. Solvay e la via dello Stadio;
- ii) la sede del CRAL aziendale
- iii) le restanti aree a verde il tutto meglio evidenziate nella planimetria allegata sotto la lettera "C"

In aggiunta a quanto precede Solvay manterrà per tutta la durata della convenzione il comodato gratuito dell'area ove insiste il Velodromo "E.Sovay".

ARTICOLO 8

L'efficacia della presente convenzione è sospensivamente condizionata al rilascio da parte del Comune, ai sensi degli art. 14 e seguenti della L.R. 78/98, dell'autorizzazione per la prosecuzione dell'attività estrattiva per venti anni.

Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, previa presentazione da parte di Solvay, ai sensi della sopracitata normativa regionale, di garanzia prestata a mezzo di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo corrispondente al valore delle opere previste alle lettere d) e e) dell'articolo 12 della L.R. 78/98 come risultanti da apposita perizia di stima redatta ai sensi del disposto di cui alla lettera f) del citato articolo 12 nella quale dovrà essere tenuto conto del valore di tutto quanto corrisposto ai sensi del precedente articolo 7 al fine del recupero delle aree e del conseguente pieno reinserimento nel tessuto urbano della frazione di San Carlo.


Analogamente entro il termine di cui al precedente comma il Comune si impegna a rilasciare, qualora non siano già stati emessi, tutti gli atti autorizzatori e/o concessori necessari per la realizzazione del Raccordo, della Strada, della demolizione del Silo di Carico, della Teleferica, e di qualunque altra opera la cui realizzazione è necessaria per l'avvio del Progetto.

L'autorizzazione per la prosecuzione dell'attività estrattiva, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L.R. - 78/98, in relazione alla dimensione dell'area, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali e agli investimenti previsti avrà durata di anni venti.

In considerazione dell'avvenuta positiva valutazione nell'ambito della procedura di VIA anche degli aspetti paesaggistici del Progetto sul periodo di venti anni, il Comune si impegna a rinnovare l'autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 16 febbraio 2005 con una validità di anni cinque, secondo le indicazioni ricevute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, salvo che in sede di verifica del Progetto si rilevi il mancato rispetto del Piano di Coltivazione e di Recupero Ambientale approvati nell'ambito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale nonché nell'Accordo di Programma del 9 settembre 2005.

L'autorizzazione per la prosecuzione dell'attività estrattiva, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 della L.R. - 78/98 dovrà contenere:

- a) la localizzazione e la superficie dell'area estrattiva;



0586 887765

- b) il tipo di materiali estraibili;
- c) le prescrizioni per lo svolgimento dell'attività e per la conseguente sistemazione;
- d) il termine di validità dell'autorizzazione;
- e) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi;
- f) l'obbligo del contributo da versare al Comune ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 15;
- g) gli estremi della garanzia fideiussoria di cui al comma 2 dell'art. 15;
- h) eventuali previsioni di cui all'art. 12 secondo comma lettera i);
- i) eventuali prescrizioni il cui mancato rispetto comporti decadenza delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera b).
- l) quant'altro prescritto dalla legge regionale n. 78/98.

ARTICOLO 9

La presente convenzione avrà validità di anni 20 (venti) decorrenti dalla data della stipula.

La presente convenzione annulla e sostituisce le precedenti convenzioni rep n.139 del 13.08.1981 -, rep. 58090 del 30 marzo 1994, rep. N. 70 del 7.06.2002, ad eccezione per quanto richiamato al precedente articolo 5.

Ogni controversia che possa insorgere intorno alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione della presente convenzione è affidata ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, uno nominato dal Comune uno dalla Solvay, uno di comune accordo o in assenza di questo dal Presidente del Tribunale di Livorno chiamato a decidere secondo diritto e che applica le regole del codice di procedura civile al procedimento che segue per giungere alla decisione. Il Collegio ha sede in San Vincenzo.

Allegati - planimetrie:

A) viabilità provvisoria di collegamento tra la strada e la S.P. n. 39 ed individuazione limite di intervento sulle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 3 : "D";

B) beni immobili che la Solvay si impegna a cedere al Comune: "C".

I Componenti, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciano alla lettura degli allegati.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da me stesso ed in parte da persona di mia fiducia, e di esso ho dato lettura, ai componenti, che l'approvano e confermano; consta di fogli cinque, pagine scritte diciannove e quanto si contiene nella presente pagina.

Firmato: Andrea FILIPPI

" : Raffaele CALABRESE DE FEO

" : Notaio Gaetano d'ABRAMO

Copia conforme al suo originale ed agli allegati omessi

Si rilascia alla "Solvay Chimica Italia S.p.A.",

Livorno, 11 gennaio 2006

